

CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE

FRA I COMUNI DI DOSSENA, RONCOBELLO E SELVINO

L'anno 2015 addì sedici del mese di settembre nella residenza municipale del Comune di Dossena,

TRA

- Il Comune di Dossena, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio Bonzi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto ente;
- Il Comune di Roncobello, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Andrea Milesi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto ente;
- Il Comune di Selvino, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Diego Bertocchi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di detto ente;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con delibera consiliare del Comune di Dossena n. 53 del 03/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di Roncobello n. 17 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di Selvino n. 26 del 29/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in tre originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino (Provincia di Bergamo) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art. 2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto risulta essere il Comune di Dossena, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

Il Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale nominato.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura, richiederà formalmente al Sindaco di Dossena quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti il Sindaco di Roncobello ed il Sindaco di Selvino, provvederà altresì:

- ad indicare all'ex Ages - Ministero dell'Interno i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere all'ex Ages - Ministero dell'Interno il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi esterni o per l'esercizio di attività.

Art. 3 - Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, funzionario pubblico, dipendente dell'ex Ages - Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Ages - Ministero dell'Interno.

Art. 4 - Modalità operative

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune saranno ripartite come segue:

COMUNI	QUOTA RIPARTO SPESA	RIPARTO ORARIO DI LAVORO
DOSSENA	36,12%	13 h.
RONCOBELLO	30,55%	11 h.
SELVINO	33,33%	12 h.

Ogni trimestre il Comune di Dossena comunicherà agli altri comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. I Comuni convenzionati provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 5 - Forme di consultazione

I Sindaci dovranno consultarsi ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del servizio di segreteria.

Di tale consultazione dovrà essere redatto idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art. 6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti previdenziali ed assistenziali, saranno erogati dal Comune di Dossena, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi al rimborso delle spese di trasferte effettuate per conto dei singoli Comuni.

Le spese per il servizio mensa e per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale saranno ripartiti tra i comuni convenzionati secondo il riparto previsto per le altre spese, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche per ogni singolo Comune.

La retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione, vengono erogate dal Comune capo convenzione, previa adozione dei relativi provvedimenti (ulteriori incarichi e valutazione annuale) da parte dei singoli Comuni in via autonoma.

Il Comune di Dossena, nella sua veste di capo convenzione iscriverà nel proprio bilancio, nella parte uscita, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte entrata il rimborso delle quote dovute da parte dei Comuni di Roncobello e Selvino.

I Comuni di Roncobello e Selvino dovranno corrispondere le quote a proprio carico con cadenza trimestrale, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle competenze dovute, così come sopra determinate, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento. Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del versamento. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Ages - Ministero dell'Interno.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per i trasferimenti in giornata tra le sedi dei Comuni convenzionati, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge e contrattuali. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alle sedi del servizio, saranno dovute solo in caso di trasferimento in giornata da una sede all'altra, saranno a carico del Comune di destinazione e sulla base di specifiche e documentate richieste del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune in cui è iniziata la giornata lavorativa, seguendo il tracciato viario più breve, per accedere alla sede del Comune ove prosegue l'attività lavorativa.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito saranno calcolati e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un quinto dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Art. 7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione è valida dalla data del 01.10.2015 fino al 30.09.2017. Al termine del succitato periodo gli enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo scadere del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla data del 30.09.2017 per uno dei seguenti motivi:

- scioglimento consensuale mediante deliberazioni consiliari approvate dai rispettivi comuni;
- recesso unilaterale di uno degli enti approvato con deliberazione consiliare, con un preavviso di almeno 30 giorni dalla sua comunicazione alle altre amministrazioni.

In caso di recesso unilaterale del comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario Comunale rientrerà in servizio presso il comune capo convenzione.

In caso di elezioni amministrative che interessino uno dei comuni, il Sindaco neoeletto potrà esercitare il potere di nomina del segretario ex D.P.R. n. 465/1997. Gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco.

Art. 8 - Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall' ex Ages - Ministero dell'Interno, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali. La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Dossena, Roncobello e Selvino verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, all' ex Ages - Ministero dell'Interno, a cura del Comune Capo convenzione.


IL SINDACO DEL COMUNE DI DOSSENA - CAPO CONVENZIONE

Fabio Bonzi



IL SINDACO DEL COMUNE DI RONCOBELLO

Andrea Milesi



IL SINDACO DEL COMUNE DI SELVINO

Diego Bertocchi

